

GLI APPROFONDIMENTI

Sugli arretrati fisco a tassazione leggera

Marco Strafile e Gianni Trovati ▶ pagina 3

Il prelievo fiscale. L'imposizione sarà più leggera di quella ordinaria e senza addizionali locali

Irpef a tassazione separata sui rimborsi

Marco Strafile

Prende forma lo schema di decreto legge che dà il via alla restituzione della rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo, bloccata con il Dl 201/2011, cosiddetto «decreto salva Italia» del governo Monti.

Il rimborso deriva dalla sentenza n°70/2015 (depositata il 30 aprile scorso), della Corte costituzionale sulla quale si è aperto un dibattito tecnico e politico - che ha raggiunto anche toni aspri - tra chi ritiene che gli effetti restitutivi di tale pronunciamento debbano essere integrali e riguardare, indistintamente, tutte le pensioni e quanti ritengono opportuno, sia per vincoli di bilancio sia per valutazioni che attengono a ragioni di equità sociale, che il rimborso debba seguire dei criteri selettivi.

In linea con gli annunciati interventi del governo che privilegiavano tale ultima interpretazione, lo schema di decreto prevede un meccanismo di restituzione parziale che decresce all'aumentare della pensione e si azzerava per le pensioni superiori a sei volte il trattamento minimo.

Il provvedimento definisce per ciascun anno il meccanismo della perequazione, rendendo quindi individuabile l'anno di riferimento dell'incremento che sarà pagato con effetto dal 1° agosto.

Non sembrano esservi dubbi sulle modalità di tassazione della restituzione che dovrà essere separata con riferimento alle annualità pregresse, dato che lo stesso

decreto (articolo 1, comma 3) definisce tali somme come «arretrati» di pensione.

Il termine utilizzato, infatti, rimanda all'articolo 17, comma 1 lettera b) del Tuir che prevede la tassazione separata per «gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti», comprese le pensioni.

Questa modalità di tassazione consente di evitare di cumulare con il reddito complessivo di un dato anno, i redditi prodotti in periodi di imposta precedenti, che vengono quindi sottratti all'assoggettamento fiscale progressivo.

Su tali arretrati l'imposizione avviene con un'aliquota media (calcolata sulla semisomma del reddito complessivo netto del biennio precedente all'anno di percezione delle somme), generalmente più favorevole per il contribuente e non vengono applicate le addizionali comunali e regionali.

L'amministrazione finanziaria in fase di liquidazione finale dell'imposta, in base all'articolo 17, comma 3 del Tuir, provvede ad iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute applicando la tassazione separata, ovvero facendo concorrere gli arretrati alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

